



# CU 2025 e Modello 770



MOD 770 02  
Rev 3 del 05.02.2010

**CIRCOLARE N. 12 - 2024**  
**ALLE DITTE CLIENTI LORO SEDI**

*Oggetto:*

**CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO  
AUTONOMO, PROVVIGIONI,  
REDDITI DIVERSI 2024 E MODELLO  
770/2025.**

Vi informiamo che, per effetto del D. Lgs. N. 108 del 05/08/2024, i sostituti di imposta:

- ENTRO IL 16 MARZO 2025 dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la «Certificazione Unica» (modello C.U.) relativa ai redditi di lavoro dipendente;
- ENTRO IL 31 MARZO 2025 dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la «Certificazione Unica» (modello C.U.) relativa ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi;

Vi informiamo, altresì, che, per effetto del D. Lgs. N. 1 del 08/01/2024, è stato eliminato l'obbligo di predisposizione e trasmissione della Certificazione Unica ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;

# Certificazione Unica 2025 anno 2024

Nuova scadenza e termine per la consegna della documentazione



**MOD 770 02**  
**Rev 3 del 05.02.2010**

**\*\*\*\*\*Si prega di prestare attenzione a quanto di seguito annotato, anche per evitare interventi sanzionatori dell'Agenzia delle Entrate\*\*\*\*\***

Il D.L. 108/2024 ha unificato le scadenze previste per il sostituto d'imposta in merito alla Certificazione Unica.

**Entro il 31 marzo 2025** dovrà, infatti, effettuare l'invio telematico delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate sia in relazione ai soggetti interessati dalla dichiarazione precompilata (es. prestazioni occasionali), sia in relazione ai soggetti non interessati (es.: lavoro autonomo).

Lo scrivente Studio provvederà a predisporre il "modello di certificazione unica" sulla base della documentazione che ciascuna ditta cliente farà pervenire allo scrivente Studio **entro e non oltre il 20 gennaio 2025**, come in prosieguo meglio chiarito.

Detto "modello di certificazione unica" dovrà essere inviato da ciascuna ditta ai propri percipienti in duplice copia: consegna a mano, via posta anche non raccomandata (ma si suggerisce l'uso della raccomandata A.R.), tramite email o PEC entro (come già detto) il 31 MARZO 2025.

Si rammenta alle ditte clienti che non potranno più essere inviate ai percipienti certificazioni elaborate sulla base di programmi software generatori di certificazioni non conformi al modello ministeriale.

# Certificazione Unica 2025 anno 2024

Sanzione in caso di errata/omessa Cu e mancato versamento ritenute

**Attenzione:** è prevista una sanzione di € 100,00 per ogni Comunicazione Unica (modello C.U.) omessa, tardiva (rispetto alla data del 31 MARZO) o errata, non trovando applicazione il principio della continuazione delle violazioni previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1992.

Occorrerà pertanto essere rigorosamente attenti a rispettare il termine perentorio del 31 MARZO.

**In sintesi si precisano i termini relativi alla predisposizione della Certificazione Unica 2025 e del modello 770/2025:**

1. trasmissione telematica della Certificazione Unica 2025: invio all'Agenzia delle Entrate entro il 31 MARZO 2025;
2. rilascio delle certificazioni dei redditi corrisposti e delle correlate ritenute versate, ai percipienti entro il 31 MARZO 2025;
3. trasmissione telematica modello 770: invio all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025

Tenuto conto della perentorietà dei termini operata dal legislatore, tenuto conto della sanzione di € 100,00 applicata per ogni tipologia di errore della Certificazione Unica, sarà necessario rafforzare i meccanismi di controllo da parte delle ditte clienti, con riguardo alla completezza della documentazione da inviare allo scrivente Studio.


Le ditte Clienti che utilizzeranno propri software gestionali per la predisposizione della Certificazione Unica, potranno inviare allo scrivente Studio il flusso dei dati per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui le ditte clienti rilevassero di non aver effettuato in termini i versamenti delle ritenute, vorranno con la massima cura trasmettere i dati necessari per procedere al ravvedimento operoso.

**Attenzione:** per effetto degli anticipati termini di trasmissione telematica, a differenza di quanto è frequentemente avvenuto in passato, non sarà più possibile attendere che sia il soggetto interessato a segnalare che non risulta versata la ritenuta corrispondente a un corrispettivo a lui pagato e di non aver ricevuto la certificazione (solitamente tale richiesta perviene a maggio e a giugno quando i percettori devono predisporre la propria dichiarazione dei redditi) a quel punto tutto ciò che verrà inviato sarà sanzionato, perché tardivo. (In tema si invitano i legali rappresentanti delle società e i responsabili delle imprese a sensibilizzare i propri dipendenti amministrativi).

# Certificazione Unica 2025 anno 2024

Dati consulente del lavoro



Vi invitiamo, infine, a comunicarci, in forma scritta, mediante compilazione del file allegato alla presente, i dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo mail del Vs. consulente del lavoro che provvederà alla trasmissione telematica delle “C.U.” e del modello 770 relativamente ai redditi di Sua competenza.

Confidiamo nella Vostra attenzione a quanto precede.

## Di seguito si provvede ad esporre le modalità di trasmissione della documentazione



### MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

#### Vi invitiamo a voler cortesemente trasmettere entro il 20 GENNAIO 2025:

- a) Le parcelle e le fatture ricevute da professionisti, agenti, lavoratori autonomi in genere, SALDATE (anche parzialmente) e anche in presenza di ritenuta d'acconto non ancora versata, avendo rigorosa cura di controllare che su detti documenti compaia il codice fiscale (non essendo sufficiente la partita IVA). Ove il codice fiscale non risultasse indicato vorrete provvedere a ottenerlo, aggiungendolo sulla parcella o sulla fattura;
- b) gli attestati di versamento delle ritenute (compresi quelli relativi alle ritenute versate entro il 16 gennaio 2025, perché riferibili a pagamenti effettuati nel dicembre 2024);

LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRA' AVVENIRE PREFERIBILMENTE MEDIANTE MAIL, IN FORMATO IN PDF, ad uno dei seguenti indirizzi:

- TORRES CRISTINA: [cristina@brogginassociati.it](mailto:cristina@brogginassociati.it)
- VALENTI KATIA: [katia@brogginassociati.it](mailto:katia@brogginassociati.it)

Varese, 18 dicembre 2024

